



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI

INFORMATICA

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
LORO SEDI

Oggetto: applicazione della decurtazione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del d.l. 31/05/2010, n. 78, ai gettoni di presenza spettanti agli addetti alla vigilanza per gli esami di abilitazione alla professione forense.

Il d.m. 15 ottobre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (con il quale sono stati determinati i compensi spettanti alle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), all'art. 2, comma 1, stabilisce che *"I competenti organi delle Università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila"*.


Nella funzione di controllo di regolarità contabile, l'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero, con osservazione n. 313 del 29 novembre 2017 (**Allegato 1**), nel restituire i decreti di liquidazione predisposti in favore degli addetti ai servizi di vigilanza ha disatteso l'interpretazione patrocinata da questa Direzione generale con nota del 15 maggio 2017 (prot. DAG n. 93725.U: **allegato 2**), nella quale, sulla base della differenza tra la funzione di componente delle commissioni giudicatrici e di addetto alle funzioni di vigilanza (che come tali non integrano le commissioni medesime), era stato ritenuto che al gettone di presenza spettante agli addetti ai compiti di vigilanza non si applicasse la decurtazione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010. Detta ultima disposizione normativa, invero, stabilisce che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio"*.


Secondo l'esegesi fornita dall'Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze cui è demandato il controllo contabile interno, invece, alla luce di una interpretazione letterale della norma la decurtazione riguarda non soltanto i componenti degli organi – tra cui non rientrano, per l'appunto, i meri addetti alle mansioni di vigilanza – ma anche i dipendenti che hanno ricevuto un incarico di qualunque tipo, sì da comprendere anche i pubblici dipendenti che, previo ordine di servizio, siano stati designati per assolvere detti servizi di vigilanza.

Orbene, tenuto conto dei rilievi contabili testé indicati, nonché al fine sia di garantire omogeneità di attribuzione degli importi spettanti al personale adibito a compiti di vigilanza, durante le prove scritte, negli esami di Stato di abilitazione alla professione forense, sia di evitare la restituzione dei decreti di liquidazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio in sede di controllo contabile, nonché eventuali azioni di recupero nei confronti dei dipendenti, si invitano per il futuro le SS.LL. all'applicazione della decurtazione in oggetto sul limite massimo determinato dall'art. 2, comma 1, del citato d.m. 15 ottobre 1999, con la conseguenza che l'importo massimo, discrezionalmente attribuibile quale gettone di presenza (pari originariamente a € 51,65), con l'applicazione della riduzione del 10% ammonta ad € 46,48.

Roma, 17 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: Osservazione n. 313

Riferimento: PAG.TO EURO 840,77 GETTONI PRESENZA CONTINO GIUSEPPE ED ALTRI

Si comunica che il provvedimento numero xxx del 07/11/2017 emanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II, protocollato da questo Ufficio in data 15/11/2017 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 47940

non ha superato

il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, per la seguente motivazione:

In quanto, non risulta applicata la decurtazione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del DL78/2010, che si ritiene applicabile al limite massimo determinato dall'art. 1, comma 2, del Decreto 15.10.1999, in lire 100.000, ora pari ad € 51.65. Inoltre si fa presente che nel decreto di liquidazione l'importo autorizzato è al netto dell'IRPEF.

Si restituiscono gli atti, restando in attesa delle determinazioni che codesta Amministrazione vorrà adottare



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI

INTERPROFESIONALITÀ

Al MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o
Ministero della giustizia – UFFICIO II

Oggetto: Cap. 1250.10 – Spese per il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio – Gettoni di presenza per gli addetti alla vigilanza – Risposta ad osservazione n. 45 (prot. n. 19035 del 4 maggio 2017) dell'UCB relativa all'ordine di accreditamento n. 56 e 57 del 2017.
Prot. DAG n. 87817.E del 5.5.2017.

Con la nota in oggetto codesto Ufficio, nel comunicare “di aver dato corso, per correttezza amministrativa, agli ordini di accreditamento indicati in oggetto”, ha fatto presente “che, dalle tabelle allegare al carteggio, si evince che nel calcolo del compenso dei componenti delle Commissioni di vigilanza” (per l'esame avvocato dell'anno 2016 della Corte d'appello di Milano) “non è stata applicata la decurtazione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.2010 n. 78”, e ha chiesto, pertanto, “chiarimenti al riguardo”.

In relazione a tale osservazione in merito all'ordine di accreditamento in oggetto, si fa presente che questa Direzione generale – in conformità con l'interpretazione finora seguita anche dalle altre articolazioni ministeriali chiamate ad organizzare prove concorsuali – non ha ritenuto assoggettabile il gettone di presenza (corrisposto in favore del personale adibito a compiti di vigilanza) alla medesima disciplina prevista per il compenso spettante ai componenti delle commissioni d'esame, inclusi i segretari (che, come noto, prevede l'applicazione della decurtazione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 31.5.2010 n. 78), in quanto, mentre questi ultimi costituiscono parte integrante delle stesse commissioni (tanto da essere nominati con decreto ministeriale), i soggetti che svolgono compiti di mera vigilanza sono individuati con semplici ordini di servizio interni.

A conferma della correttezza di tale interpretazione, giova evidenziare – per quanto riguarda le procedure d'esame di competenza di questa Direzione generale – che il decreto ministeriale del 15.10.1999 del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – con il quale sono stati determinati i “*compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*” – all'art. 2 distingue espressamente il “*gettone di presenza*” spettante ai “*componenti delle commissioni di vigilanza*” dai compensi spettanti ai funzionari “*cui sono affidate le operazioni di segreteria*”, prevenendo altresì che, mentre il compenso dei segretari è determinato in diretta correlazione con quello spettante ai commissari, l'importo del gettone di presenza per il personale di vigilanza è determinato di volta in volta con apposito provvedimento dell'organo competente: in ordine a tale importo, dunque, non sembra potersi applicare la decurtazione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 31.5.2010 n. 78, trattandosi, come detto, di importo variabile determinato anche tenendo conto di finalità di maggiore economicità della spesa.

Roma, 15 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
